

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei Servizi, restando l’organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario Generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e in particolare l’articolo 34, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2016, che, in considerazione della eterogeneità e delle caratteristiche proprie dell’area di attività “gestione delle risorse umane” e dell’area di attività “gestione delle risorse strumentali” della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché della loro rilevanza, ha disposto la suddivisione del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali in due Dipartimenti denominati rispettivamente “Dipartimento per il personale” e “Dipartimento per i servizi strumentali”;

VISTO il proprio decreto 18 luglio 2016, recante organizzazione interna del Dipartimento per il personale, in attuazione delle disposizioni del su menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2016;

RITENUTO opportuno ridefinire alcuni aspetti dell’organizzazione del Dipartimento per il personale, al fine di rendere coerente la disciplina organizzativa delineata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2016, in tema di separazione tra la gestione delle risorse umane e la gestione delle risorse strumentali;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016, all'ultimo capoverso, le parole *“nonché alla liquidazione del premio relativo alla polizza sanitaria stipulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore del personale”* sono sostituite con le seguenti *“nonché alla gestione amministrativa delle adesioni del personale alla polizza sanitaria stipulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”*.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 28 febbraio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Registrato alla Corte dei conti al n. 581 in data 10 marzo 2017.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto e annotato al n. 787 in data 6 marzo 2017.